



Viale Resistenza, 3
44021 Codigoro (FE)
Cod.mecc.FEIS004001 Cod.Fisc.82004200380
Tel.0533-712164 Fax 0533-712162
Peo FEIS004001@istruzione.it
Pec FEIS004001@pec.istruzione.it
Sito web <http://www.polocodigoro.edu.it>

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE
"G.MONACO DI POMPOSA" – "T.LEVI CIVITA"

ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE E PER GEOMETRI
Amministrazione, Finanza e Marketing
Costruzioni, Ambiente e Territorio
Informatica e Telecomunicazioni
Meccanica Meccatronica

LICEO SCIENTIFICO
LICEO LINGUISTICO
LICEO DELLE SCIENZE UMANE

IIS "GUIDO MONACO DI POMPOSA"
Prot. 0008029 del 28/08/2021
(Uscita)

Al Personale scolastico

Al DSGA

Agli Studenti

Alle Famiglie

dell'Istituto d'Istruzione Superiore "G. monaco di Pomposa"

Agli Utenti esterni

Al Sito web

OGGETTO: Disposizione dirigenziale n. 591 Protocollo COVID-19. Informativa per personale scolastico, studenti, famiglie, utenti esterni sulle regole fondamentali di igiene che devono essere adottate in tutti gli ambienti della scuola e sulle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19

1.Ambito e finalità dell'Informativa

La presente informativa, soggetta ad evidenti aggiornamenti e integrazioni, cui è allegata l'Informativa sulla Privacy per il personale scolastico, contiene disposizioni in forma di misure precauzionali, azioni e comportamenti erga omnes e verso particolari figure che seguono e attuano le prescrizioni del legislatore e le indicazioni dell'Autorità sanitaria e che declinano le prescrizioni del "[Protocollo](#) d'intesa per garantire l'avvio dell'anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di COVID-19", sottoscritto dal Ministero dell'Istruzione e dalle OO.SS. il 14/08/2021 (Prot. n. 21) e trasmesso con [Nota del Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali del Ministero dell'Istruzione n. 900 del 18/08/2021](#).

Il personale scolastico in servizio presso l'Istituto e ciascun altro utente (es. alunni, famiglie, manutentori, utenti generici) è obbligato ad attenersi scrupolosamente alle seguenti disposizioni, per non violare la normativa vigente e contribuire ad impedire la diffusione del contagio in conformità al citato Protocollo.

Nel nostro Istituto è già attiva una Commissione Covid, presieduta dal Dirigente scolastico, formata da figure specifiche (es. Medico competente, RSPP, RLS, primo collaboratore del Dirigente, Referenti Covid d'Istituto, RSU d'Istituto). In particolare, il medico competente collabora con il Dirigente Scolastico e con il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) nell'integrare e proporre tutte le misure di regolamentazione legate al Covid-19, assicurando la sorveglianza sanitaria nel rispetto delle misure igieniche contenute nelle indicazioni del Ministero della Salute.

Il nostro Istituto è tenuto a dare attuazione alle indicazioni di cui al Protocollo, nel rispetto della normativa vigente, e il Dirigente scolastico (che esercita le funzioni di datore di lavoro nelle scuole statali), per prevenire la diffusione del Virus, è tenuto a informare, attraverso la presente comunicazione rivolta a tutto il personale,

agli studenti, alle loro famiglie e agli utenti esterni della scuola, sulle regole fondamentali di igiene che devono essere adottate in tutti gli ambienti della scuola.

2.Obblighi generali

In particolare, si informa che vige:

- l'obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di temperatura oltre i 37.5° o altri sintomi simil-influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l'autorità sanitaria;
- il divieto di fare ingresso o di permanere nei locali scolastici laddove, anche successivamente all'ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (soggetti con sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5°; provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, etc.) stabilite dalle Autorità sanitarie competenti;
- l'obbligo di rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del Dirigente scolastico;
- l'obbligo per il personale scolastico di rispettare le prescrizioni previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione e contrasto della diffusione del Covid-19. Il rispetto di tali prescrizioni, ivi inclusi le linee guida e i protocolli di cui al comma 3 dell'art. 1 del [Decreto-legge n. 111/2021](#), nonché i protocolli richiamati dall'art. 29 bis del Decreto legge n. 23 del 2020, rende adempiuti gli obblighi di cui all'art. 2087 del codice civile. Di conseguenza, l'applicazione nelle istituzioni scolastiche delle prescrizioni contenute nel presente protocollo, condiviso con le organizzazioni sindacali, determina per tutto il personale scolastico, chiamato all'attuazione delle misure sulla prevenzione e sicurezza Covid-19, il regime probatorio di imputazione della responsabilità di cui all'art. 29-bis del decreto-legge n. 23/2020, così come previsto dalla normativa vigente;
- l'obbligo per ciascun lavoratore di informare tempestivamente il Dirigente scolastico o i Referenti Covid d'Istituto di eventuali contatti stretti con persone positive, della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l'espletamento della propria prestazione lavorativa o della presenza di sintomi negli studenti presenti all'interno dell'istituto;
- l'obbligo per il rientro a scuola del personale e degli studenti già risultati positivi all'infezione da COVID-19, certificato dall'autorità sanitaria, deve essere preceduto da una preventiva comunicazione avente ad oggetto la certificazione medica da cui risulti la "avvenuta negativizzazione" del tampone secondo le modalità previste e rilasciata dal dipartimento di prevenzione territoriale di competenza.

Con successive comunicazioni/disposizioni verrà comunicato alla comunità scolastica e agli utenti esterni le regole da rispettare per evitare assembramenti e garantire l'osservanza delle norme sul distanziamento sociale con una campagna di sensibilizzazione ed informazione specifica e con opportuna segnaletica, già predisposta.

3.Accesso ai visitatori

Va ridotto l'accesso ai visitatori, i quali, comunque, dovranno sottostare a tutte le regole previste nel Protocollo ed eventualmente declinate più specificamente nel Regolamento di istituto e/o nell'apposito disciplinare interno adottato dal Dirigente scolastico, sentiti l'RSPP di istituto, l'RLS e il medico competente, ed ispirato ai seguenti criteri di massima:

- ordinario ricorso alle comunicazioni a distanza;
- limitazione degli accessi ai casi di effettiva necessità amministrativo-gestionale ed operativa, possibilmente previa prenotazione e relativa programmazione;
- regolare registrazione dei visitatori ammessi, con indicazione, per ciascuno di essi, dei dati anagrafici (nome, cognome, data di nascita, luogo di residenza), dei relativi recapiti telefonici, nonché della data di accesso e del tempo di permanenza;
- predisposizione di adeguata segnaletica orizzontale sul distanziamento necessario e sui percorsi da effettuare, sui punti di ingresso e di uscita dalla struttura.

4. Pulizia, igienizzazione, sanificazione

L'Istituzione scolastica assicurerà la pulizia giornaliera e la igienizzazione periodica di tutti gli ambienti predisponendo un cronoprogramma ben definito, da documentare attraverso un registro regolarmente aggiornato, e l'aerazione frequente e adeguata degli spazi.

Per la sanificazione ordinaria di strutture non sanitarie (modalità e prodotti) il personale scolastico addetto (collaboratori scolastici) dovrà attenersi a quanto previsto dalla Circolare del Ministero della Salute del 22 maggio 2020.

Nel piano di pulizia sono inclusi almeno:

- gli ambienti di lavoro e le aule;
- la palestra (se utilizzata);
- le aree comuni;
- i servizi igienici e gli spogliatoi della palestra (quando utilizzata);
- le attrezzature e postazioni di lavoro o laboratorio ad uso promiscuo;
- materiale didattico;
- le superfici comuni ad alta frequenza di contatto (es. pulsantiere, passamano).

In tal senso, l'istituzione scolastica, tramite i Collaboratori scolastici, provvederà a:

- assicurare quotidianamente, accuratamente e ripetutamente le operazioni di pulizia previste dal Rapporto ISS COVID-19 n. 12/2021, nonché dal Rapporto ISS COVID-19, n. 19/2020;
- utilizzare materiale detergente, con azione virucida, come previsto dal Rapporto ISS COVID-19, n. 12/2021, nonché dall'allegato 1 del Documento CTS del 28 maggio 2020;
- garantire la adeguata aerazione di tutti i locali, mantenendo costantemente (o il più possibile) aperti gli infissi esterni dei servizi igienici. Si consiglia che questi ultimi vengano sottoposti a pulizia almeno due volte al giorno, eventualmente anche con immissione di liquidi a potere virucida negli scarichi fognari delle toilette;
- sottoporre a regolare detergenza le superfici e gli oggetti (inclusi attrezzi da palestra e laboratorio, utensili vari, etc.) destinati all'uso degli alunni.

5. Prescrizioni generali

È obbligatorio, per chiunque entri o permanga negli ambienti scolastici, adottare precauzioni igieniche (es. igienizzare frequentemente e accuratamente le mani, utilizzando i dispenser collocati in diversi punti della scuola e in tutte le aule, nei laboratori; evitare l'uso promiscuo di attrezzature come PC, tastiere, telefoni, materiali di cancelleria, se non dopo un'accurata igienizzazione delle mani) e l'utilizzo di mascherina.

Il dispositivo di protezione respiratoria previsto per gli studenti è la mascherina di tipo chirurgico (in dotazione dell'Istituto).

Nel rispetto di quanto previsto dall'art. 1, comma 2, lett. a) del DL n. 111 del 2021, viene stabilito che *"è fatto obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie, fatta eccezione per i bambini di età inferiore ai sei anni, per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso dei predetti dispositivi e per lo svolgimento delle attività sportive"*.

Il dispositivo di protezione respiratoria previsto per il personale scolastico è la mascherina chirurgica o altro dispositivo prescritto dal Medico competente.

E' prevista nel Protocollo del Ministero dell'Istruzione la fornitura di mascherine monouso trasparenti a uso medico di tipo speciale, che saranno destinate agli studenti con disabilità uditiva e al resto della classe, compagni e docenti.

Va osservato il rispetto di una distanza interpersonale di almeno un metro (sia in posizione statica che dinamica) qualora logisticamente possibile e si mantiene anche nelle zone bianche la distanza di due metri tra i banchi e la cattedra del docente. In tutti gli ambienti scolastici è stata predisposta apposita segnaletica.

Gli spazi adibiti alle attività degli studenti impegnati in strutture ospitanti esterne nei Percorsi per le competenze trasversali e per l'Orientamento (PCTO) devono essere conformi alle prescrizioni generali e specifiche degli organismi di settore e stabilite dal nostro Istituto e consentire il rispetto di tutte le disposizioni sanitarie previste.

L'utilizzo delle aule dedicate al personale docente (c.d. aule professori) è consentito nel rispetto del distanziamento fisico e delle eventuali altre disposizioni dettate dall'autorità sanitaria locale. All'esterno della porta d'ingresso è indicato il numero massimo di personale che vi può sostare all'interno.

In ogni caso, l'accesso agli spazi comuni deve essere disciplinato, con la previsione di una ventilazione adeguata dei locali, per un tempo limitato allo stretto necessario e con il mantenimento della distanza di sicurezza.

In linea generale, al fine di diluire/ridurre le concentrazioni di inquinanti specifici (es. COV, PM10, odori, batteri, virus, allergeni, funghi filamentosi, ecc.), di CO2, di umidità relativa presenti nell'aria e, conseguentemente, di contenere il rischio di esposizione e contaminazione al virus per alunni e personale della scuola (docente e non docente), è opportuno mantenere, per quanto possibile, un costante e continuo ingresso di aria esterna outdoor all'interno degli ambienti e delle aule scolastiche.

Per quanto riguarda le aree di distribuzione di bevande e snack, al momento non attivate, il Dirigente scolastico ne indicherà con successive disposizioni le modalità di utilizzo, al fine di evitare il rischio di assembramento e il mancato rispetto del distanziamento fisico.

6.Certificazione verde (Green Pass)

Come noto, il D.L. 6 agosto 2021, n. 111, recante "Misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti", ha introdotto, all'art. 1, comma 6, per tutto il personale scolastico, l'obbligo di esibizione della certificazione verde COVID-19 (Green Pass) per l'accesso ai locali della scuola, dal 1° settembre al 31 dicembre 2021 (attuale termine di cessazione dello stato di emergenza). La stessa norma ha imposto poi ai Dirigenti Scolastici la verifica del possesso della certificazione verde da parte di quanti siano a qualunque titolo in servizio.

La Certificazione Verde viene rilasciata in differenti circostanze:

- aver effettuato la prima dose o il vaccino monodose da 15 giorni;
- aver completato il ciclo vaccinale;
- essere risultati negativi a un tampone molecolare o rapido nelle 48 ore precedenti;
- essere guariti da COVID-19 nei sei mesi precedenti.

La norma definisce al contempo un obbligo di "possesso" e un dovere di "esibizione" della certificazione verde. Sulla specifica questione, si attende da parte del Ministero dell'Istruzione e degli Organi competenti una Circolare esplicativa sulle procedure da attivare e gli strumenti digitali da utilizzare per la verifica della certificazione, essendo varie e complesse le diverse problematiche connesse.

Il Ministero della Salute con la [Circolare n. 35309 del 4 agosto 2021](#) ha disciplinato la situazione dei soggetti per i quali la vaccinazione anti SARS-CoV-2 venga omessa o differita in ragione di specifiche e documentate condizioni cliniche che la rendono in maniera permanente o temporanea controindicata. E' previsto che per detti soggetti, in luogo della "certificazione verde COVID-19", sia rilasciata una certificazione di esenzione dalla vaccinazione, a tutti gli effetti utile a "consentire l'accesso ai servizi e alle attività di cui al comma 1, art. 3, del decreto-legge 23 luglio 2021 n. 105" e - allo stato, considerata la sfasatura temporale rispetto al decreto-legge di cui nella presente nota si tratta - agli edifici destinati alle attività educative, scolastiche.

Il personale scolastico in possesso della certificazione di esenzione e, ovviamente, quello provvisto della "certificazione verde COVID-19" deve comunque continuare a mantenere le misure di prevenzione come il distanziamento, il corretto utilizzo delle mascherine, l'igiene delle mani, nonché il rispetto delle condizioni previste per i luoghi di lavoro e per i mezzi di trasporto.

Allo stato delle notizie possedute, qualora il dipendente dichiari di non essere in possesso della Certificazione verde e/o non sia in grado di esibirla al personale addetto al controllo che, in quanto delegato dal Dirigente Scolastico, è a tutti gli effetti un pubblico ufficiale nell'esercizio delle proprie funzioni:

- non può svolgere le funzioni proprie del profilo professionale né permanere a scuola;

- risulta assente ingiustificato con quanto ne consegue, sia sotto il profilo disciplinare che giuridico- economico;
- è soggetto all'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 400,00 a € 1.000,00, in aggiunta alle ulteriori conseguenze che incidono sul rapporto di lavoro;
- a decorrere dal quinto giorno, viene disposta la sospensione senza stipendio con riammissione in servizio non appena si sia acquisito il possesso del Certificato verde.

Per coloro che sono tenuti a formalizzare la presa di servizio il mancato possesso della certificazione verde (Green Pass) o l'impossibilità di esibizione al personale addetto, essendo considerata assenza ingiustificata, salvo diverse indicazioni del Ministero, comporta le prescritte conseguenze della "mancata presa di servizio" a legislazione vigente.

7.Disposizioni relative alla gestione di una persona sintomatica all'interno dell'istituto scolastico

Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 1, comma 3 del D.L. n. 23 del 2021 *"In presenza di soggetti risultati positivi all'infezione da SARS-CoV-2 o di casi sospetti, nell'ambito scolastico e dei servizi educativi dell'infanzia, si applicano le linee guida e i protocolli adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito con modificazioni dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, nonché ai sensi dell'articolo 10-bis del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito con modificazioni dalla legge 17 giugno 2021, n. 87."*

Secondo quanto indicato dal verbale del CTS n. 34/2021 *"In caso di sintomi indicativi di infezione acuta delle vie respiratorie di personale o studenti, occorre attivare immediatamente la specifica procedura: il soggetto interessato dovrà essere invitato a raggiungere la propria abitazione e si dovrà attivare la procedura di segnalazione e contact tracing da parte della ASL competente"*. Inoltre, con riferimento al periodo di quarantena e di isolamento si rimanda a quanto previsto dalle disposizioni delle Autorità sanitarie e da ultimo dalla circolare del [Ministero della salute n. 36254 dell'11 agosto 2021](#), cui si rimanda, avente ad oggetto "Aggiornamento sulle misure di quarantena e di isolamento raccomandate alla luce della circolazione delle nuove varianti SARS – CoV-2 in Italia e in particolare della diffusione della variante Delta".

Con specifico riferimento agli strumenti di contenimento del virus Sars-Cov2 (nomina del referente covid-19, aula casi sospetti covid-19, protocollo con le ASL territoriali di riferimento), rimangono valide le stesse precauzioni previste per l'A.S. 2020-2021 e, in particolare, quanto disponibile in materia nel Rapporto ISS COVID-19 n. 58/2020.

Con la pubblicazione all'Albo on-line e sul Sito web dell'Istituto, ai sensi della Legge n. 241/1990 e del C.A.D. D.Lgs. n. 82/2005, la presente si intende notificata a tutti gli interessati.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Carmine Iannicelli

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 2, D.Lgs. n. 39/93